



Riepiloghiamo qui di seguito le modalità di accesso al cinque per mille alla luce degli ultimi chiarimenti offerti dal Ministero del Lavoro esaminando le seguenti casistiche:

- 1) enti già iscritti nel RUNTS;
- 2) ODV e APS coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS;
- 3) Associazioni sportive dilettantistiche;
- 4) ONLUS;
- 5) Cooperative sociali e imprese sociali.

### **1. Enti che si sono già iscritti al RUNTS: dal 4 all'11 aprile è possibile iscriversi al 5xmille senza il costo del ravvedimento**

Da lunedì 4 aprile 2022, ore 15:00, **gli enti che si sono già iscritti nel RUNTS** potranno presentare la pratica di modifica delle informazioni riferite alla loro posizione inserite nel Registro accedendo allo stesso.

Tali enti, **ove non siano già inclusi nell'[elenco permanente](#)** di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 e **ove al momento dell'iscrizione al RUNTS non abbiano valorizzato la voce "Accreditamento al 5 x 1000"**, potranno farlo presentando la predetta pratica di modifica delle informazioni, secondo le indicazioni sotto riportate, a far data dal prossimo **4 aprile** (a partire dalle ore 15:00) **e fino alla data dell'11 aprile p.v.** (ex art. 3 D.P.C.M. cit.). Dopo la data dell'11 aprile i medesimi enti potranno continuare ad accreditarsi al beneficio del 5x1000 con le medesime modalità anzidette e **fino al 30 settembre**, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, previo versamento dell'importo di euro 250,00.

Si precisa infine che **gli enti che si sono già iscritti al RUNTS e che sono inclusi nell'elenco permanente** sopra indicato saranno considerati accreditati al beneficio anche per l'anno 2022 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.

Le indicazioni sopra riportate valgono anche per le associazioni e fondazioni riconosciute, già beneficiarie ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 23 aprile 2010 in quanto operanti nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### **2. ODV e APS coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS**

Le ODV e le APS coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS e che **non siano già incluse nell'elenco permanente** indicato potranno accreditarsi al beneficio del 5x1000 a seguito dell'iscrizione nel RUNTS, presentando la pratica di modifica di cui al punto 1 **entro il 31 ottobre 2022** e senza necessità di effettuare alcun versamento stante la previsione di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021.



Si precisa che le ODV e APS coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS e che sono incluse nell'elenco permanente sopra indicato saranno considerate accreditate al beneficio anche per l'anno 2022 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.

Si rammenta che gli enti pur iscritti all'elenco permanente di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 non potranno comunque accedere al beneficio del 5x1000 per l'anno 2022 ove entro l'anno 2022 non risultino iscritti al RUNTS (D.P.C.M. 23 luglio 2020, art. 1. "1. Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità: a) sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;(…)").

### 3. Associazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche che sono presenti nell'elenco permanente 2022 pubblicato sul sito del CONI ([www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html](http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html)) non sono tenute a trasmettere l'istanza di accreditamento al 5 per mille.

Chi non dovesse risultare iscritto potrà presentare la relativa istanza se in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) riconoscimento a fini sportivi da parte del CONI;
- 2) presenza del settore giovanile,
- 3) svolgimento prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

La domanda contiene l'autocertificazione resa dal rappresentante legale dell'ente, ai sensi del DPR 445/2000, relativa alla sussistenza dei requisiti. Di conseguenza l'ente richiedente non è tenuto a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'accesso al contributo.

L'istanza di accreditamento si trasmette utilizzando il software di compilazione disponibile sul sito del CONI, alla pagina [www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html](http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html), mediante collegamento al sito dell'Agenzia delle entrate. Il servizio è, altresì, disponibile direttamente sul sito dell'Agenzia.

L'istanza va trasmessa esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati entro il 12 aprile 2021 (in quanto il 10 aprile cade di sabato).

### 4. ONLUS

L'articolo 3 del D.Lgs. n. 111/2017 stabilisce che il contributo del 5 per mille spetta, a decorrere dal 2022, agli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo ha determinato dubbi in merito alla possibilità di accedere al beneficio

per le ONLUS che potranno presentare istanza di iscrizione quando sarà stato inviato al RUNTS l'elenco completo e aggiornato delle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe ma che in ogni caso hanno la possibilità di iscriversi entro marzo dell'anno successivo a quello di acquisizione dell'autorizzazione della Commissione europea rispetto ai nuovi regimi fiscali per iscriversi nel RUNTS.

A risolvere il problema è intervenuto il decreto Milleproroghe (art. 9, comma 6, D.L. n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022) stabilendo che per l'anno finanziario 2022 le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell'IRPEF, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal D.P.C.M. 23 luglio 2020.

Sulla base di tale disposizione, per questa tipologia di enti resta ferma la competenza dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

In particolare, nell'elenco permanente sono comprese le ONLUS già inserite nell'elenco permanente del 2021 e le ONLUS regolarmente iscritte nell'anno 2021 in presenza dei requisiti previsti dalla norma. Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell'iscrizione trasmesse dalle stesse ONLUS.

Per questo motivo l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato [l'elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2022](#) consultabile anche attraverso il [motore di ricerca](#).

Le ONLUS che risultano in elenco non devono ripetere pertanto la procedura di iscrizione ma il rappresentante legale deve comunicare alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio, nei successivi 30 giorni. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell'ente, il rappresentante legale, entro i successivi 30 giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall'ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell'art. 17 del D.P.C.M. 23 luglio 2020.

3

#### **5. Cooperative sociali e imprese sociali: dal 4 all'11 aprile è possibile iscriversi al 5xmille senza il costo del ravvedimento**

Il Ministero ricorda che non possono accedere al beneficio del 5x1000 le imprese sociali in forma di società (art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 23 luglio 2020).

Le **cooperative sociali** e le **imprese sociali** non costituite in forma di società, **iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese** e che **non siano già incluse nell'elenco permanente** di cui al punto 1, potranno accedere al RUNTS e qui **valorizzare la voce "Accreditamento al 5 x 1000"** presentando la pratica di modifica delle informazioni secondo le indicazioni sotto riportate a far data dal prossimo **4 aprile (dalle ore 15:00) e fino alla data dell'11 aprile p.v.** (ex art. 3 D.P.C.M. cit.). Dopo la data dell'11 aprile le stesse potranno continuare ad accreditarsi al beneficio del 5x1000 con le medesime modalità anzidette e **fino al 30 settembre**, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, **previo versamento dell'importo di euro 250,00.**



Si precisa che le cooperative sociali e le imprese sociali **che sono incluse nell'elenco permanente** sopra indicato saranno considerate accreditate al beneficio anche per l'anno 2022 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.

**NB: le cooperative sociali che non si rinvergono nell'elenco degli enti iscritti al RUNTS** (quotidianamente aggiornato e scaricabile dalla pagina <https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-Lista-enti>) **potranno rivolgersi alla Camera di commercio competente per verificare se siano state iscritte alla sezione imprese sociali del Registro imprese.** La mancata iscrizione nella sezione imprese sociali non consente la loro visualizzazione nel RUNTS.

### INDICAZIONI OPERATIVE PER PRESENTARE LA PRATICA DI MODIFICA DI CUI AI PUNTI 1, 2, 5.

Per effettuare l'accREDITAMENTO al 5x1000:

1. dalla home page del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali accedere al portale e alla propria posizione;
2. valorizzare la check box in corrispondenza della voce "AccREDITAMENTO del 5 x 1000", inserendo negli appositi campi l'IBAN del conto corrente intestato all'ente sul quale poter ricevere il versamento del beneficio o in alternativa e per gli enti che non dispongano di conto corrente intestato, la Provincia della Tesoreria dello Stato dove poter ricevere il pagamento per importi non superiori a 1.000 euro;
3. salvare la pratica;
4. effettuare il download della distinta di riepilogo;
5. firmare digitalmente il file;
6. procedere con l'upload e l'invio della pratica.